

	Dott. GIANANTONIO BARIONI NOTAIO Via M. Tesi, 1109/E - 41059 Zocca (MO) Tel. 059/987161 - Fax 059/9751108	
	Repertorio n. 9742	Raccolta n. 6647
	Verbale di assemblea straordinaria di associazione	
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato presso
	L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di luglio.	Agenzia delle Entrate
	28/07/2020	Ufficio di Modena
	In Zocca (MO), nella sala del teatro.com del Comune di Zocca, in Via del Mercato n. 104,	il 04/08/2020
	alle ore 20.00 (venti)	Al n. 18137 Serie 1T
	Innanzi a me dott. Gianantonio Barioni, notaio in Zocca, iscritto al Collegio Notarile del Di-	
	stretto di Modena, è presente il signor:	
	- Gruppioni Dante , nato a Bologna il 21 agosto 1948, domiciliato per la carica presso la se-	
	de dell'associazione, cittadino italiano, il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua	
	qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione " Pubblica Assistenza Zoc-	
	ca ", con sede in Zocca (MO), Via Mauro Tesi n. 1676/B, codice fiscale 01451860363 , retta	
	dalle norme contenute nello Statuto depositato agli atti del Notaio Antonio Barbieri di Mo-	
	dena in data 21 marzo 1986 rep.18648/8228, registrato a Modena il 10 aprile 1986 al n.	
	2693, come modificato da ultimo con verbale di assemblea straordinaria degli associati rice-	
	vuto dal Notaio Maurizio Zivieri di Modena in data 23 gennaio 2012 rep.n. 49623/16418,	
	registrato a Modena il 10 febbraio 2012 al n. 1988, dotato di personalità giuridica, ai sensi	
	dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000 e degli artt. 3 e 4 della L.R. 37/2001, a seguito dell'iscrizione	
	nel Registro regionale delle fondazioni e associazioni in data 30 luglio 2012 al n. 855, tale	
	nominato con delibera del Consiglio direttivo della predetta Associazione in data 1° luglio	
	2020.	
	Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara che oggi si è riunita	
	in questi luoghi, giorno ed ora, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Pubbli-	
	ca Assistenza Zocca", in seconda convocazione, essendo andata deserta quella indetta in pri-	

ma convocazione per il giorno 27 luglio 2020, e mi invita a redigere il relativo verbale. Al

chè aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 9 dello Statuto, il componente il quale accerta e dichiara:

- che la presente assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 9 dello Statuto dell'associazione, mediante apposito avviso affisso nei locali dell'Associazione e presso il Comune di Zocca nei 10 (dieci) giorni antecedenti la data odierna;

- che sono presenti - in proprio - n. 27 (ventisette) associati dei n.90 (novanta) associati da
cui è composta l'Associazione, meglio risultanti dall' elenco che si allega al presente atto sot-
to la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa ricevuta dal componente;

- che dei n. 11 (undici) componenti il Consiglio Direttivo sono presenti i signori: sé medesi-
mo, comparente, quale Presidente nonché i consiglieri Bertarini Giovanni, nato a Bologna il
20 dicembre 1978, Roi Manuel, nato a Vignola (MO) il giorno 11 gennaio 1982, Saporiti
Giuliana, nata a Vergato (BO) il 5 luglio 1973, Succi Pio, nato a Pavullo Nel Frignano
(MO) il 4 settembre 1947, Bernardoni Silvia, nata a Vignola (MO) il 6 aprile 1977, Marchionni
gnoli Lorenzo, nato a Zocca il 5 aprile 1954, Forni Benedetta Maria, nata a Modena il gior-
no 8 febbraio 1972, Manfredini Barbara, nata a Pistoia il 9 febbraio 1971 e Lelli Adriana,
nata a Vignola il giorno 11 giugno 1976, mentre è assente il signor Corsi Mirco, nato a Vi-
gnola il 25 maggio 1977;

- che pertanto ai sensi del vigente Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a de-
liberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione modifiche statutarie per adempimento riforma terzo settore;

2) varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente fa

	presente all'assemblea che, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni normative introdotte	
	dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni, è necessario rivedere tutte le norme che regolano la vita dell'Ente ed approvare	
	un nuovo integrale testo dello Statuto, pur tuttavia nel rispetto della struttura fondamentale	
	dell'Associazione, di quelli che sono i principi fondanti della stessa e dei suoi scopi princi-	
	pali.	
	A tal fine il Consiglio Direttivo, sentiti anche gli esperti del settore e l'ufficio amministrati-	
	vo regionale preposto al controllo, ha elaborato il nuovo testo dello Statuto, disciplinante	
	l'attività dell'associazione, basato sui principi di democraticità, perseguito peraltro le fina-	
	lità previste dalla legge, attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli asso-	
	ciati. Detto statuto viene quindi dettagliatamente illustrato agli associati.	
	In particolare il Presidente ha fatto atto che l'associazione è dotata di tutti i requisiti richiesti dal-	
	la normativa vigente prevista dal Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento alle	
	dotazioni patrimoniali dell'ente.	
	Indi l'Assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole di tutti gli associa-	
	ti presenti e quindi con la maggioranza prevista dal vigente Statuto sociale,	
	delibera:	
	- di modificare l'intero corpo dello statuto dell'Associazione approvandone il nuovo testo	
	formato da 38 (trentotto) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", per for-	
	marne parte integrante e sostanziale.	
	A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare e non avendo chiesto la parola al-	
	cuno dei presenti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.30 (ventuno e trenta).	
	Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo a sensi dei commi 3 e 5	
	dell'articolo 82 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.	
	Il presente verbale, unitamente all'allegato statuto, è stato letto da me notaio, in presenza	

dell'assemblea, al componente che lo approva e lo sottoscrive, unitamente allo statuto, con

	me notaio come per legge alle ore 21.30 (ventuno e trenta).	
--	---	--

Dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato a mano da me	
---	--

	notaio, consta di un foglio per facciate quattro scritte fin qui.	
--	--	--

	F.to: Dante Gruppioni	
--	-----------------------	--

	F.to: Gianantonio Barioni	
--	---------------------------	--

Allegato "B" al N. 9742 di Repertorio e N. 6647 di Raccolta

STATUTO

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'associazione denominata "Pubblica Assistenza Zocca organizzazione di volontariato" (o anche, in forma breve, "Pubblica Assistenza Zocca ODV") con sede in Zocca (MO), in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei

	diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei	
	diritti dei cittadini.	
	L'Associazione assume, in particolare, il compito di:	
	a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi	
	della vita civile, sociale e culturale;	
	b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali	
	attraverso i valori della solidarietà;	
	c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di	
	sviluppo civile e sociale della collettività;	
	d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;	
	e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione	
	dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle	
	persone e della collettività;	
	f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario,	
	ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette	
	alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili,	
	sociali e culturali;	
	g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del	
	terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.	
	Art. 4 - Attività	
	Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:	
	a. Interventi e prestazioni sanitarie;	
	- servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;	
	- servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);	

	- servizi di trasporto sanitario non assistito;	
	- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le	
	strutture pubbliche;	
	- donazione di sangue e organi;	
	b. interventi e servizi sociali ai sensi art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000	
	n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5	
	febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;	
	- servizi di trasporto sociale;	
	- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il	
	sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di	
	difficoltà;	
	c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività,	
	anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale;	
	- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di	
	interesse sociale con finalità educativa;	
	- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della	
	salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in	
	collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;	
	- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei	
	bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;	
	d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni	
	dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	e. protezione civile ai sensi delle leggi vigenti;	
	f. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	

	- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza	
	internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;	
	- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;	
	g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della	
	difesa non armata;	
	h. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari	
	opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;	
	- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale	
	attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse	
	esercitabili dagli enti del terzo settore.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente	
	individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e	
	strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti	
	dalla legge e dalle norme attuative.	
	Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito	
	L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei	
	propri aderenti.	
	L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al	
	volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi	
	spese di tipo forfettario.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	

	autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare	
	funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso	
	il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per	
	cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante	
	dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.	
	Titolo II – Soci	
	Art. 6 - Requisiti	
	Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di	
	nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e	
	sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo	
	statuto e/o il regolamento.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad	
	un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di	
	condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e	
	i regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in	
	merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in	
	caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della	
	domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione	
	del Consiglio Direttivo, proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.	
	L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo	
	di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale	
	l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore.	
	Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo	

	personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà	
	nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18	
	anni, ferme restando le necessarie autorizzazioni giudiziali per il compimento degli atti che	
	presuppongono la capacità di agire, possono essere ammessi quali soci o volontari	
	dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità	
	genitoriale.	
	I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea,	
	di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.	
	Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della	
	partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa	
	a qualunque titolo.	
	Art. 7 – Diritti	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti	
	associativi;	
	b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali	
	componenti di questi ultimi;	
	c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;	
	d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed	
	in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;	
	e) essere informati sull'attività associativa;	
	f) esaminare i libri sociali.	
	Art. 8 – Doveri	
	I soci sono tenuti a:	
	a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;	

	b) essere in regola con il versamento della quota associativa;	
	c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;	
	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Art. 9 – Incompatibilità	
	Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte	
	dall'Associazione.	
	Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di	
	lavoro subordinato o autonomo.	
	Art . 10 – Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	a) per morosità;	
	b) per decadenza;	
	c) per esclusione;	
	d) per recesso.	
	a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio	
	direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.	
	b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di	
	cui al precedente art. 9.	
	c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più	
	disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto	
	associativo.	
	d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler	
	recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della	
	quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.	
	Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente	

	informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.	
	Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), adottati dal Consiglio Direttivo, il socio	
	può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a	
	mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.	
	I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione	
	di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine	
	fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la	
	relativa comunicazione.	
	Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione	
	11 -Scritture contabili e bilancio	
	L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per	
	adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini	
	della redazione del bilancio.	
	Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione	
	di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento	
	economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio	
	direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di	
	interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.	
	Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori ad Euro 220.000,00	
	(duecentoventimila) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla	
	normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione	
	rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il	
	Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di	
	cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.	
	L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali	

	raccolte fondi effettuate nell'anno.	
	Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e	
	le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale e	
	ad ANPAS Emilia-Romagna, quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.	
	Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a. dalle quote degli aderenti;	
	b. da contributi di privati;	
	c. da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;	
	e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche	
	attività e progetti;	
	f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;	
	g. da rendite patrimoniali e finanziarie;	
	h. da attività di raccolta fondi;	
	i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;	
	j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente	
	dall'associazione;	
	k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;	
	l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e	
	strumentali;	
	m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.	
	Art. 13 – Patrimonio	

	Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato	
	esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o	
	capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e	
	gli enti del terzo settore.	
	Art. 14 Bilancio sociale	
	L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso	
	il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito	
	internet.	
	Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla	
	diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in	
	vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.	
	Titolo IV – Organi associativi	
	Art. 15 - Organi	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a. l'Assemblea dei soci;	
	b. il Consiglio direttivo;	
	c. il Presidente;	
	d. l'Organo di controllo;	
	e. il Collegio dei probiviri;	
	f. la Direzione esecutiva, ove istituita.	
	Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi	
	natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.	
	Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo	

	in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito	
	alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	Art. 16 - Assemblea	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.	
	Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o	
	dissenzienti.	
	Art. 17 - Convocazione	
	L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche tramite	
	posta elettronica, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito	
	dell'associazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso	
	almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.	
	L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.	
	Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione	
	L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile,	
	per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di	
	propria competenza.	
	Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche	
	sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo	
	sviluppo associativo e del volontariato.	
	Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta	
	richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.	
	L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza,	

	nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	Art. 19 – Quorum costitutivi	
	L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della	
	maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei presenti.	
	L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla	
	variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della	
	maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di	
	almeno un terzo degli aventi diritto al voto.	
	L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima.	
	Art. 20 - Adempimenti	
	In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due	
	scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per	
	scheda.	
	Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.	
	Art. 21 – Validità delle deliberazioni	
	L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto	
	segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole	
	persone.	
	Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci	
	presenti con diritto di voto.	
	Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della	
	proposta di deliberazione.	

	Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale sono	
	approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.	
	Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e	
	alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci	
	con diritto di voto.	
	Art. 22 – Intervento e rappresentanza	
	Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante	
	delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.	
	Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che	
	non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del	
	giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura	
	personale.	
	È facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.	
	Art. 23 – Competenze	
	L' assemblea ordinaria:	
	a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;	
	b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;	
	c. determina l’importo annuale delle quote associative;	
	d. definisce le linee programmatiche della Associazione;	
	e. approva il regolamento di funzionamento dell’Assemblea;	
	f. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;	
	g. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	h. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la	
	relativa nomina sia obbligatoria per legge o per autonoma decisione della Assemblea;	

	i. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;	
	j. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;	
	k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	a. sulle modifiche dello statuto sociale;	
	b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 37.	
	Art. 24 – Consiglio direttivo	
	Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione.	
	E' composto, in numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.	
	Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.	
	Il consiglio dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.	
	Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.	
	Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.	
	Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno	

	una volta ogni tre mesi.	
	Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per	
	iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima	
	della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso	
	inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.	
	L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la	
	data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma	
	precedente, esposto nei locali della sede sociale.	
	Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da	
	trascrivere in apposito libro.	
	Art. 25 – Quorum costitutivi e voto	
	Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei	
	componenti.	
	Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del	
	voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione	
	riguarda le singole persone.	
	Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.	
	Art. 26 - Competenze	
	Il Consiglio direttivo:	
	a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al	
	precedente art. 23;	
	b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
	c. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;	
	d. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che la	

	Associazione intende svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali	
	rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge	
	e dalle norme attuative e ne documenta il carattere secondario nella relazione di missione o	
	in una annotazione in calce al rendiconto di cassa;	
	e. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi	
	associativi;	
	f. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in	
	attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto	
	nazionale di Anpas;	
	g. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6	
	del presente statuto;	
	h. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;	
	i. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei	
	limiti del presente Statuto e di legge;	
	l. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;	
	m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;	
	n. ove previsto, nomina il Direttore Sanitario che opera nell'ambito dell'associazione nel	
	rispetto della normativa vigente.	
	Art. 27 – Direzione esecutiva	
	Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva	
	composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri	
	consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio	
	medesimo.	
	Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo	
	con apposita deliberazione.	

	Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi	
	Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla	
	sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della	
	graduatoria dei non eletti.	
	Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione	
	salvo ratifica da parte dell’assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non	
	incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere	
	nominato per cooptazione.	
	In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla	
	assemblea, il Consiglio direttivo decade.	
	Nel caso di decadenza del Consiglio direttivo, il presidente dell’associazione provvede	
	immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione del Consiglio direttivo.	
	Art. 29 - Presidente	
	Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la	
	tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.	
	Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall’Associazione.	
	Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al	
	vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.	
	Art. 30 – Organo di controllo	
	L’organo di controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla	
	legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri	
	effettivi e due supplenti, resta in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti, che possono	
	essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno	
	supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge	

	il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.	
	Art. 31 - Competenze	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8	
	(destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.	
	L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta	
	delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio	
	consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo	
	redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.	
	L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice	
	del terzo settore.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli	
	amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art. 32 Revisione legale dei conti	
	Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive	
	modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un	
	revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.	
	La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di	

	controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Art. 33 – Collegio dei probiviri	
	Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i	
	soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.	
	Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i	
	propri componenti.	
	Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.	
	Art. 34 – Competenze	
	Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli aspiranti soci e dai soci contro i	
	provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi dei precedenti artt. 6 e 10.	
	Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede,	
	previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.	
	Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del	
	Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.	
	Art. 35 Libri sociali obbligatori	
	L'associazione deve tenere:	
	a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non	
	occasionale;	
	b) il libro degli associati;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti	
	anche i verbali redatti con atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di	
	controllo e di eventuali altri organi associativi.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare	

nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve
assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione,
le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi
ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: Dante Gruppioni

F.to: Gianantonio Barioni